

CITTA' DI MAROSTICA



Via L. Tempesta 17, 36063 Marostica (Vi) - Italia

www.comune.marostica.vi.it

marostica.vi@cert.ip-veneto.net

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 – Aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 viene stabilita nelle seguenti percentuali:

<i>Scaglioni di Reddito</i>	<i>Aliquota applicata</i>
Fino ad € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 12.000)	0,70
da € 15.001 a € 28.000	0,72
da € 28.001 a € 55.000	0,78
da € 55.001 a € 75.000	0,79
Da € 75.001	0,80

2. L'aliquota di cui al comma 1 si intende confermata anche per gli anni a seguire, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 2 – Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Marostica alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3 – Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini

dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del DPR n. 917/1986.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che hanno un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF fino ad € 12.000,00.
2. Qualora il reddito sia superiore ad € 12.000,00 l'addizionale comunale si dovrà applicare sull'intero importo.

Art. 5 – Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Marostica, attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art. 17. comma 2 del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'acconto viene determinato ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 175/2014.

Art. 6 – Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale comunale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in

un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6ter, del regolamento di cui al DPR n. 322/1998.

Art. 7 – Pubblicazione e informativa

1. L'Area Economico-Finanziaria del Comune di Marostica provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
2. Si procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art. 8 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e smi.